



COMUNE DI SPILINGA

Provincia di Vibo Valentia

Sede: Piazza Italia , 89864 Spilinga (VV)

Tel. 0963/65517 - fax 0963/605802- www.comunespilinga.it

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RICADI - -RICADI
Prot. 0000042 del 07/01/2022
IV (Entrata)

Prot. N.81 del 07/01/2022

ORDINANZA N.10

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE. ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA. SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICHE DI TUTTE LE SCUOLE DI ORDINE E GRADO PRESENTI NEL COMUNE DI SPILINGA FINO ALLA DATA DEL 21 GENNAIO 2022.

IL SINDACO

Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; l'evolversi della situazione e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;

il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, ha stabilito che: all'art.1 comma 1, che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;

Visto l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 (Legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126), pubblicato nella GU Serie Generale n.175 del 23 luglio 2021 in forza del quale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale

e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» con il quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot.0032850 del 12/10/2020;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020;

Viste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Calabria;

Considerato che si è registrata una diffusione dei contagi che richiedono un livello di allerta particolare, determinando anche una maggiore pressione sui servizi ospedalieri e su quelli territoriali;

Dato atto che, in tale condizione, si rende necessario promuovere la vaccinazione nella fascia di età 5-11 anni in quanto fattore importantissimo per il contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2 e da varianti emergenti, nel delicato contesto scolastico, al fine di garantire con continuità la didattica in presenza;

Sentita, inoltre, la Dirigente Scolastica, che ha assicurato l'osservanza di tutte le disposizioni, oltre a garantire la didattica a distanza;

Ritenuto di dover immediatamente intervenire con un provvedimento contingibile ed urgente che preveda la sospensione delle attività scolastiche in presenza nelle scuole, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo all'Autorità Scolastiche la rimodulazione della stessa fino alla data del 21/01/2022;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria;

ORDINA

La sospensione della didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, con ricorso alla Didattica a Distanza, rimettendo in capo all'Autorità Scolastiche la rimodulazione della stessa fino alla data del **21/01/2022** onde consentire anche un più puntuale tracciamento dei casi positivi ed in particolar modo, la vaccinazione nella fascia di età 5-11 anni in quanto fattore importantissimo per il contenimento dell'epidemia da SARS-CoV-2 e da varianti emergenti, nel delicato contesto scolastico, al fine di garantire con continuità la didattica in presenza;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale;

La notifica del presente provvedimento a:

- S.E. Prefetto di Vibo Valentia;
- All'Ufficio Scolastico Regionale;
- Al Dirigente Scolastico;
- Alla Questura;
- Stazione Carabinieri di Spilinga;

INFORMA

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di gg. 60 (sessanta), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 (centoventi).

Spilinga 07/01/2022

IL SINDACO
F.to Enzo Fulvio Marasco